



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

**CARTA COMUNALE
DEI DIRITTI
DEI CONSUMATORI ED UTENTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 22 dicembre 2006 n. 326

INDICE

Art. 1 (Finalità ed oggetto del Regolamento).....	Pag. 3
Art. 2 (Piano annuale interventi per la promozione dei diritti dei consumatori ed utenti).....	Pag. 3
Art. 3 (Consulta comunale dei consumatori ed utenti).....	Pag. 4
Art. 4 (Sportello del consumatore).....	Pag. 5
Art. 5 (Modalità di formazione della consulta).....	Pag. 6

ARTICOLO 1

(Finalità ed oggetto del Regolamento)

1. Il Comune di Chieti individua nello sviluppo della politica dei consumatori uno degli elementi per il conseguimento dell'obiettivo strategico del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini

2. Il Comune di Chieti, in conformità a quanto indicato nei trattati istitutivi delle Comunità Europee nel trattato dell'Unione europea, nonché nella normativa comunitaria derivata, e a quanto stabilito dalla legge 30 luglio 1998, numero 281, "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e nella legge regionale 31 luglio 2001, numero 30 recante "norme per la tutela dei consumatori e degli utenti", promuove interventi volti a garantire e tutelare nel territorio comunale i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, riconoscendo ai consumatori ed utenti come fondamentali i diritti:
 - a) alla tutela della salute;
 - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
 - c) ad un'adeguata informazione e corretta pubblicità;
 - d) all'educazione al consumo;
 - e) alla correttezza , trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
 - f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
 - g) all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

ARTICOLO 2

(Piano annuale interventi per la promozione dei diritti dei consumatori ed utenti)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Comune di Chieti, previa acquisizione del parere della Consulta Comunale dei Consumatori e degli utenti di cui al successivo articolo 3, predispone un piano annuale di interventi finalizzati ad

incrementare il livello comune di protezione dei consumatori, a favorire un'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori, a dotare i consumatori ed utenti di informazioni efficaci e corrette.

2. In una sezione specifica del Piano dovranno essere riportati gli interventi che il Comune di Chieti intende mettere in atto per migliorare la qualità dei servizi erogati sia direttamente , sia indirettamente attraverso società controllate o partecipate, a partire dall'adozione di sistemi di certificazione di qualità.
3. Il Piano è predisposto dalla Giunta Comunale e presentato, entro il 30 settembre di ciascun anno, in Consiglio Comunale per l'approvazione.
4. Almeno una volta l'anno , entro il mese di novembre, il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria aperta per la discussione dello stato d'avanzamento delle politiche comunali in materia di diritti dei consumatori e degli utenti.

ARTICOLO 3

(Consulta comunale dei consumatori ed utenti)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio Comunale, la Consulta Comunale dei Consumatori e degli Utenti .
2. E' compito della Consulta:
 - a) esprimere il parere sul Piano comunale di cui al precedente articolo.
 - b) esprimere pareri, ove richiesti, su atti dell'Amministrazione Comunale che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - c) concorrere alla formulazione di atti dell'Amministrazione comunale che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti
 - d) formulare proposte all'Amministrazione Comunale in materia di tutela dei diritti ed interessi dei consumatori ed utenti e di miglioramento degli standard qualitativi dei servizi offerti direttamente dall'Amministrazione o da aziende partecipate o che hanno finalità di servizio pubblico;
 - e) promuovere iniziative volte a favorire la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti

- f) sovrintendere ed indirizzare le attività dello Sportello informativo dei diritti dei consumatori e degli utenti , di cui al successivo articolo 4.
3. La Consulta Comunale è composta dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori ed utenti già inserite nel Consiglio Nazionale dei consumatori ed utenti, di cui all'articolo 4 legge 30 luglio 1998, 281 e delle Associazioni inserite nell'Albo regionale delle associazioni dei consumatori ed utenti, di cui all'articolo 3 della legge reg. 31 luglio 2001, numero 30 che dimostrino di avere strutture operanti nel territorio comunale, da rappresentanti altre associazioni di carattere locale che nel proprio atto costitutivo prevedevano espressamente tra le finalità dell'associazione la promozione e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed una base associativa non inferiore all'1 per mille della popolazione residente nel comune di Chieti , dal Sindaco o un suo delegato. La Consulta elegge al proprio interno un Presidente .
 4. La Consulta viene nominata con delibera dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, la sua durata in carica è di tre anni.
 5. La Consulta Comunale può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni ambientaliste , delle categorie economiche e sociali , delle pubbliche amministrazioni, nonché esperti senza alcuna spesa a carico del Comune
 6. La Consulta ha una propria segreteria , le cui funzioni sono assicurate da personale comunale.

ARTICOLO 4

(Sportello del consumatore)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura consumeristica, la informazione e la tutela dei consumatori, il Comune istituisce lo Sportello del Consumatore della Città di Chieti.

ARTICOLO 5

(Modalità di formazione della Consulta)

1. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti che intendono essere inserite nella Consulta comunale devono far pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente atto , apposita domanda indirizzata al Sindaco della città di Chieti .
L'inserimento quale componente della Consulta è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3.
2. Annualmente la segreteria tecnica della Consulta provvede all'aggiornamento dei componenti della Consulta.